



# **CITTÀ DI TREIA**

**(Provincia di Macerata)**

## **SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE**

**Ufficio LAVORI PUBBLICI**

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 115 DEL 25-09-2020**

**Reg. generale n. 603 del 25-09-2020**

---

**Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI - TRIENNIO 2020-2022 MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO. AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO**

PREMESSO che:

- ai sensi delle normative vigenti in materia, i presidi antincendio a servizio degli edifici pubblici devono essere obbligatoriamente sottoposti a controlli periodici tesi a garantire la loro piena efficienza;
- con determinazione n. 34/209 del 28/03/2018 è stato affidato alla ditta Tiemme Antincendio s.r.l. di Macerata (MC) il servizio di manutenzione degli impianti antincendio installati presso gli edifici pubblici di proprietà del Comune di Treia, per il periodo 01/04/2018-31/03/2020;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio installati presso gli edifici pubblici di proprietà del Comune di Treia in quanto scaduto;

CONSIDERATO che:

- gli impianti e i presidi antincendio necessitano di interventi di manutenzione ordinaria programmata finalizzati a ridurre le probabilità di guasto, il degrado del funzionamento ed il mantenimento della funzionalità degli stessi, eseguiti ad intervalli predeterminati, con frequenza minima semestrale secondo le norme vigenti e remunerati mediante la corresponsione di un canone fisso (manutenzione ordinaria programmata);
- al fine di integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti e i presidi antincendio, sono altresì necessari interventi non ricompresi tra le attività periodiche di manutenzione ordinaria ovvero richiesti dall'Ente a seguito di un malfunzionamento degli stessi (interventi di manutenzione straordinaria);
- per la tipologia e la non prevedibilità degli interventi di manutenzione straordinaria suddetti si ritiene opportuno affidare il contratto mediante l'istituto dell'accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'accordo quadro ha lo scopo di affidare delle prestazioni quando la stazione appaltante non è in grado di prevederne con anticipo le effettive quantità da eseguire; esso viene definito dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come *“l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”*;

RILEVATO che:

- l'accordo quadro è uno strumento di contrattazione che consente di accorpare per un periodo determinato prestazioni di tipo omogeneo e ripetitive, come possono essere le attività di manutenzione degli impianti, rispetto alle quali non c'è certezza *ex ante* in ordine al numero e alla tipologia degli interventi che nel corso del tempo dovranno essere eseguiti, cosicché la stazione appaltante possa procedere all'affidamento delle singole prestazioni all'operatore economico affidatario dell'accordo quadro mediante stipula di singoli contratti attuativi, attraverso cui definire l'esatta tipologia e consistenza, entro i limiti e le condizioni fissati dallo stesso accordo;
- la specificità dell'istituto dell'accordo quadro prevede l'indicazione di un limite massimo di spesa al cui raggiungimento il contratto cessa di produrre effetti;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria dei presidi antincendio installati negli stabili comunali tramite la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico;

RITENUTO, inoltre, di individuare quale arco temporale per l'affidamento la durata di tre anni, avuta considerazione di quanto segue:

- l'Ente addiverrebbe a condizioni economiche più favorevoli in quanto l'operatore economico è maggiormente interessato a svolgere l'affidamento per periodo superiore alla singola annualità, anche con possibilità di valutare il proprio profitto di impresa a medio termine con maggiori sconti in fase di offerta;
- maggiore possibilità di programmazione del servizio;

ATTESO che è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di affidamento dell'accordo quadro;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., il quale dispone che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*;

VISTI:

- l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che dispone: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;”*;
- l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'articolo 26, commi 3 e 3-bis della legge n. 488/1999 ss.mm.ii. in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 ss.mm.ii. circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO opportuno provvedere all'affidamento del servizio mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, tramite la modalità della richiesta d'offerta (RdO), in modo tale da poter reperire il miglior preventivo in relazione alle caratteristiche degli impianti;

CONSIDERATO che lo schema di accordo quadro in questione prevede:

- la prestazione del servizio di manutenzione ordinaria programmata e di manutenzione straordinaria dei dispositivi antincendio installati negli stabili comunali;
- la conclusione dell'accordo quadro con un solo operatore economico;
- la validità dell'accordo quadro per il triennio 2020-2022;
- l'importo complessivo di affidamento per il periodo di tre anni pari a complessivi € 38.000,00 oltre IVA;
- che l'importo suindicato è solo presunto e, quindi, non vincolante per l'Amministrazione; ne consegue che il fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali l'accordo quadro non dovesse raggiungere l'importo suddetto;
- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento allo schema di accordo quadro e al Capitolato speciale d'appalto parte integrante del contratto nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia;

DATO ATTO che, ai fini di procedere all'acquisizione in parola mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in data 31/07/2020 è stata formulata richiesta di preventivo per l'accordo quadro per "Manutenzione ordinaria e straordinaria presidi antincendio installati negli stabili comunali – triennio 2020-2022", mediante offerta di un ribasso (R1) sul canone annuo per il servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio ed un ribasso (R2) sui prezzi DEI di riferimento per l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria, alle seguenti ditte specializzate in manutenzione di impianti antincendio:

- Antincendio Tolentino s.r.l. di Tolentino (MC);
- Pallottini Antincendi s.r.l. di Civitanova Marche (MC);
- Technogroup International s.r.l. di Corridonia (MC);

VISTI i preventivi pervenuti:

- Antincendio Tolentino s.r.l.: R1=12,00% e R2=5,00%
- Pallottini Antincendi s.r.l.: R1=18,00% e R2=35,00%
- Technogroup International s.r.l.: R1=45,99% e R2=31,99%

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", ed in particolare il disposto del punto 4.2.4. relativo all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 20.000,00;

DATO ATTO che è stata acquisita autodichiarazione dell'operatore economico ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale;

DATO ATTO, altresì, che è stata acquisita d'ufficio la seguente documentazione:

- estratto del Registro Imprese – archivio ufficiale delle CCIAA, documento n. P V4298842 del 24/08/2020;
- estratto del casellario ANAC (annotazioni riservate) del 10/07/2020;
- DURC on line prot. INAIL\_22706874 del 24/06/2020;
- certificato del Casellario Giudiziale n. 3554292/2020/R del 07/07/2020, assunto al n. 14.392 di prot. in data 11/09/2020;
- certificato del Casellario Giudiziale n. 3554293/2020/R del 07/07/2020, assunto al n. 14.392 di prot. in data 11/09/2020;
- certificato del Casellario Giudiziale n. 3554294/2020/R del 07/07/2020, assunto al n.

- 14.392 di prot. in data 11/09/2020;
- informativa attestante la regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata, pervenuta al prot. n. 13.498 del 28/08/2020;
  - certificato del Tribunale di Macerata – Sezione Fallimentare in data 25/08/2020 (assunto al n. 13.404 di prot. in data 26/08/2020);
  - certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato presso il Tribunale di Macerata (cert. n. 293/2020/R del 10/09/2020, assunto al n. 14.519 di prot. in data 14/09/2020);
  - attestazione di regolarità in merito agli obblighi di cui alla legge 68/1999 rilasciata dal Centro per l’impiego di Macerata, assunta al prot. n. 13.877 in data 03/09/2020;
  - richiesta di certificazione trasmessa al Tribunale di Ancona – Ufficio Misure Prevenzione in data 24/08/2020 con prot. n. 13.252, la quale, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016, essendo decorso il termine di riscontro di 30 giorni, si intende confermata;
- la quale non evidenzia cause ostative all’affidamento delle prestazioni e alla stipula del contratto;

RITENUTO, quindi, dover procedere ad affidare, mediante MEPA, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., l’accordo quadro per “Manutenzione ordinaria e straordinaria presidi antincendio installati negli stabili comunali – triennio 2020-2022”, alla ditta Technogroup International s.r.l. di Corridonia (MC), per l’importo complessivo di € 38.000,00 oltre IVA 22%;

ACQUISITO, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo CIG: Z052E75C87;

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 46.360,00 trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2020-2022 al capitolo 110612 “*Manutenzione stabili di proprietà comunale addetti e non ai servizi comunali (prestazioni di servizi)*”;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi dell’articolo 6-bis L. 241/1990, dell’articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTO l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

## **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di AFFIDARE, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., mediante MEPA, l'accordo quadro per "Manutenzione ordinaria e straordinaria presidi antincendio installati negli stabili comunali – triennio 2020-2022", alla ditta Technogroup International s.r.l. di Corridonia (MC), per l'importo complessivo di € 38.000,00 oltre IVA 22%;
3. di DARE ATTO che la spesa complessiva di € 46.360,00 trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2020-2022 al capitolo 110612 "*Manutenzione stabili di proprietà comunale addetti e non ai servizi comunali (prestazioni di servizi)*";
4. di PRECISARE che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto ha lo scopo di individuare l'operatore economico aggiudicatario del servizio al quale verrà richiesto all'occorrenza la somministrazione del servizio in oggetto sulla base delle necessità;
5. di RISERVARE, quindi, a successivi e separati atti l'assunzione degli impegni di spesa derivanti dalle effettive esecuzioni dei servizi;
6. di STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello di mantenere operativi e in efficienza i presidi antincendio e di sicurezza installati negli stabili comunali;
  - costituiscono oggetto dell'accordo quadro, quindi, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi antincendio installati negli stabili comunali – triennio 2020-2022;
  - il contratto verrà stipulato tramite MEPA;
  - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
  - l'accordo quadro avrà durata di tre anni con decorrenza dalla stipula del relativo contratto di accordo quadro;
7. di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Istruttore tecnico del 3° Settore, geom. Marinella Tartabini;
8. di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto anche in qualità di direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
9. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
10. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
11. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del

Servizio Finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato.-

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 20-10-2020

Treia, 05-10-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 05-10-2020

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---